

Norme & Tributi Giustizia e sentenze

Boss, libertà condizionale senza collaborazione

Corte costituzionale

Le motivazioni sul divieto per i mafiosi condannati all'ergastolo

Censurata dai giudici la preclusione assoluta Dodici mesi per intervenire

Giovanni Negri

La presunzione di pericolosità del condannato all'ergastolo per reati di mafia che rifiuta di collaborare non è irragionevole. Tuttavia la sua assolutezza, con la conseguente impossibilità per la magistratura di sorveglianza di valutare elementi diversi per la concessione della libertà condizionale, è incompatibile con la Costituzione.

È stata depositata ieri l'ordinanza n. 97, scritta da Nicolò Zanon, con la quale la Corte costituzionale, come preannunciato dal comunicato del 15 aprile, ha in ogni caso stabilito che spetta al Parlamento intervenire su questo punto. La Corte ha così rinviato la trattazione della questione al 10 maggio del 2022, lasciando un anno di tempo al legislatore per intervenire, nella consapevolezza che «un intervento meramente "demolitorio" di questa Corte potrebbe mettere a rischio il complessivo equilibrio della disciplina in esame, e, soprattutto, le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il

pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa».

Va poi tenuto conto dell'effetto di incoerenza che un giudizio di incostituzionalità con effetto immediato produrrebbe. Se ai condannati all'ergastolo per mafia non collaboranti sarebbe infatti permesso l'accesso a permessi premio (sentenza della Corte del 2019) e libertà condizionale, non altrettanto avverrebbe per altre misure alternative e intermedie come semilibertà e lavoro all'esterno.

Le norme censurate dalla Cassazione e portate all'esame della Consulta stabiliscono che i condannati all'ergastolo per reati di contesto mafioso, se non collaborano util-

mente con la giustizia non possono essere ammessi al beneficio della cosiddetta liberazione condizionale, che consiste in un periodo di libertà vigilata, a conclusione del quale, solo in caso di comportamento corretto, consegue l'estinzione della pena e la definitiva restituzione alla libertà. Possono invece accedere al beneficio, dopo aver scontato almeno 26 anni di carcere, tutti gli altri condannati alla pena perpetua, compresi quelli per delitti connessi all'attività di associazioni mafiose, i quali abbiano collaborato utilmente con la giustizia.

Ed è proprio la possibilità di ottenere a determinate circostanze la libertà condizionale a rendere compatibile, secondo la consolidata giurisprudenza della Consulta, la pena dell'ergastolo con l'articolo 27 della Costituzione che alla pena attribuisce una funzione rieducativa.

La disciplina attuale con la sua preclusione assoluta delinea una sorta di scambio tra informazioni utili per finalità investigative e conseguente possibilità per il detenuto di accedere al normale percorso di trattamento penitenziario con relativi benefici.

Per il condannato all'ergastolo «lo "scambio" in questione può assumere una portata drammatica, allorché lo obbliga a scegliere tra la possibilità di riacquisire la libertà e il suo contrario, cioè un destino di reclusione senza fine. In casi limite può trattarsi di una "scelta tragica": tra la propria (eventuale) libertà, che può tuttavia comportare rischi per la sicurezza dei propri cari, e la rinuncia a essa, per preservarli da pericoli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PUNTI CHIAVE

La presunzione

La disciplina attuale prevede un divieto assoluto di accesso alla libertà condizionale per il condannato all'ergastolo per reati di mafia che rifiuta la collaborazione

La pronuncia

La Corte costituzionale, con l'ordinanza di ieri, non contesta l'impossibilità per l'autorità giudiziaria di valutare elementi diversi dalla collaborazione per concedere i benefici. Al Parlamento però la Consulta, consapevole della delicatezza della materia, lascia 12 mesi di tempo per intervenire,

BREVI

SOLE 24 ORE-ACB

Ripresa post-Covid Domani il webinar

Si svolgerà domani dalle 11,30 alle 13 un webinar dedicato al tema «La sfida (e il business) dell'economia Post-Covid». Moderato da Marco lo Conte, il webinar vedrà la partecipazione di Michele Casò, Andrea Bonechi, Caterina Corrado Oliva e Giovanni Casartelli, tutti componenti di Acb, sistema professionale che riunisce competenze accademiche e pratiche. I relatori si occuperanno, rispettivamente, di bilanci, valore e finanza, giustizia tributaria e imprese in crisi. L'evento sarà visibile all'indirizzo <http://s24ore.it/2tqEz> e sul profilo LinkedIn del Sole 24 Ore.

TRIBUTARISTI

Lapet: bene l'esonero contributivo

Per la Lapet, l'Associazione Nazionale Tributaristi, il ministro del lavoro Andrea Orlando ha mantenuto la promessa: «Va reso merito al ministro Orlando per aver mantenuto fede alla promessa fatta in occasione del tavolo di confronto sul lavoro autonomo riunitosi il 27 aprile scorso» ha commentato il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone l'ok all'esonero dai contributi previdenziali del 2021 per i lavoratori autonomi e i professionisti. L'esonero contributivo è previsto dal decreto interministeriale del 7 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assolti gli operatori per violenza dentro una struttura pubblica

Cedu

Per Strasburgo gli assistenti hanno un'obbligazione di mezzi

Marina Castellaneta

Nei casi di violenza all'interno di una struttura pubblica, gli Stati sono tenuti a svolgere inchieste e procedimenti giudiziari, in particolare di natura penale, per accertare se è stato violato il diritto alla vita, ma non hanno un obbligo di risultato. Pertanto, non si verifica una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo se gli imputati vengono assolti perché ciò che conta è avere messo in campo misure necessarie e adeguate per lo svolgimento dell'indagine e del procedimento giudiziario. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza depositata l'11 maggio nel ricorso n. 44166/15 che ha visto "assolta" l'Italia dalla violazione dell'articolo 2 della Convenzione, che assicura il diritto alla vita sia sotto il profilo sostanziale che procedurale e impone agli Stati obblighi positivi.

La vicenda aveva al centro un caso di violenza familiare e il ricorso a Strasburgo è stato presentato dalla madre di un bambino che era stato ucciso dal padre durante un incontro protetto in una struttura pubblica. La donna, già in precedenza, aveva presentato diverse denunce e il bambino era seguito dai servizi sociali. Nel corso di un incontro pro-

riparto dei 520 milioni di euro destinati al 5 per mille 2021. di **Emilio Angelucci** e **Gabriele Sepio** La versione integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilssole24ore.com

tetto, però, l'uomo aveva accoltellato il bambino e si era poi ucciso.

Era stata aperta un'inchiesta, ma i dipendenti della struttura erano stati assolti. Di qui l'azione dinanzi alla Corte europea che, però, ha respinto il ricorso.

Per Strasburgo non c'è dubbio che il minore si trovasse sotto la responsabilità esclusiva dello Stato e che, in via generale, in questi casi, la risposta giudiziaria deve essere di carattere penale. L'Italia, per la Corte aveva preso le misure necessarie per accertare la responsabilità degli imputati e aveva acquisito testimonianze e prove, svolgendo analisi scientifiche e tossicologiche. Inoltre, il processo, in totale, era durato quattro anni per tre gradi di giurisdizione e, quindi, ad avviso della Corte europea, è stato rispettato l'obbligo di garantire una tutela dell'articolo 2 della Convenzione con riferimento al profilo procedurale.

D'altra parte, precisano i giudici internazionali, lo Stato è tenuto a un obbligo di condotta poiché deve disporre delle misure necessarie all'individuazione del colpevole, ma non ha un obbligo di risultato. Pertanto, malgrado la gravità delle accuse se l'esito è di assoluzione non si può, unicamente per tale aspetto, concludere che il processo penale non sia stato conforme a quanto richiesto dall'articolo 2 della Convenzione. Per la violazione del profilo sostanziale dell'articolo 2, la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso ritenendo che, a seguito dell'indennizzo per danni non patrimoniali ottenuto in sede civile, la ricorrente non potesse essere qualificata come vittima ai sensi della Convenzione.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole
24 ORE

UN IMPERATORE TRA LE ONDE DEL MARE. LE ISOLE DI NAPOLEONE BONAPARTE.

5 MAGGIO 1821
200 ANNI DALLA MORTE DI NAPOLEONE BONAPARTE

La Corsica con i suoi aspri profili, la dorata prigione dell'Elba e la sperduta Sant'Elena. Tra queste pagine troverete non solo un viaggio dal Mar Mediterraneo all'Oceano Atlantico alla scoperta di queste terre, ma soprattutto la fame di gloria, gli amori, le sconfitte e la profonda inquietudine dell'animo di un uomo. Un uomo che ha segnato ripetutamente la Storia con la forza di epiche imprese e con il silenzio della solitudine, come le onde che si infrangono contro la scogliera, levigandola e plasmandola in un ciclo perpetuo.



IN EDICOLA DA MERCOLEDÌ 5 MAGGIO
CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90* E IN LIBRERIA

*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 05/06/2021. In libreria a 14,90 €.



Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritiralà, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.



Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore
02 30300600



In vendita su Shopping24
offerte.ilssole24ore.com/napoleoneelesueisole